

**Università degli Studi della
Basilicata**

**Regolamento di Funzionamento della Commissione Ricerca della Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE)**

Articolo 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e dall'art. 15 del Regolamento di Funzionamento della SAFE emanato con D.R. 119 del 15/4/2013, disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Ricerca della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali in seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è rappresentativa di tutti i professori, ricercatori universitari e ricercatori a tempo determinato afferenti alla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali.

Art. 2 - Aree di Ricerca

1. La Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali è organizzata in Aree di Ricerca Interdisciplinari che variano da un minimo di 5 ad un massimo di 9.
2. Le Aree di ricerca vengono attivate con un minimo di 5 afferenti. Le Aree restano in vita sino alla proposta di disattivazione o per riduzione del numero di afferenti al di sotto delle 5 unità per un periodo di 1 anno. Le attivazioni, le disattivazioni di Aree di Ricerca nonché le afferenze ad una delle stesse potranno avere luogo solo ad inizio dell'anno accademico. L'attivazione di una nuova Area di Ricerca avviene su proposta argomentata dei docenti interessati da inoltrare al Direttore della Scuola. Tale proposta viene sottoposta alla Commissione Ricerca che istruisce il punto da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Scuola.
3. I docenti possono afferire ad una sola Area di Ricerca inoltrando apposita richiesta al Coordinatore dell'Area alla quale intendono aderire ed al Presidente della Commissione Ricerca. I docenti della Scuola afferenti ad una Area individuano, al loro interno, il Coordinatore che rappresenterà l'Area nella Commissione Ricerca. Il Coordinatore dura in carica quattro anni accademici. In caso di dimissioni del Coordinatore, l'Area di appartenenza provvederà entro 15 giorni alla sua sostituzione; durante tale periodo svolgerà le funzioni di Coordinatore il più anziano fra i componenti dell'area; il membro designato in sostituzione dura in carica per lo scorcio del mandato.

Articolo 3 – Commissione di ricerca

1. La Commissione, quale organo di supporto alle attività della SAFE, viene istituita dal Consiglio della SAFE. La Commissione è composta dai Coordinatori delle Aree di Ricerca o loro delegati.
2. La Commissione dura in carica quattro anni accademici. La Commissione Ricerca nomina al suo interno il Presidente scelto tra i Coordinatori individuati da ciascuna Area che dura in carica quattro anni accademici. In caso di dimissioni del Presidente la Commissione provvederà entro 15 giorni alla nuova nomina la cui carica durerà per lo scorcio del mandato. Durante tale periodo svolgerà le funzioni di Presidente il più anziano fra i componenti della Commissione
3. La Commissione relativamente a circoscritti argomenti può istituire apposite sotto-commissioni o gruppi di lavoro.

4. La Commissione viene supportata dal Responsabile del Settore Gestione della Ricerca della Scuola o da un suo delegato che partecipa alle riunioni con funzioni strettamente consultive e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 4 - Attribuzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto e dall'art. 15 del Regolamento di funzionamento della SAFE la Commissione ricerca svolge funzioni istruttorie e consultive in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca scientifica della Scuola.
2. La Commissione in particolare:
 - formula al Consiglio della Scuola proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle relative risorse strumentali, monitoraggio e valutazione delle attività della ricerca;
 - cura tutti gli adempimenti cui è chiamata la Scuola nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca;
 - promuove incontri/eventi su tematiche di interesse scientifico della SAFE finalizzati alla divulgazione delle attività di ricerca svolte dalla stessa;
 - si adopera per attività finalizzate all'intensificazione delle collaborazioni scientifiche interne ed esterne alla SAFE, con particolare riguardo alle collaborazioni internazionali.
3. La Commissione coadiuva il Direttore nell'individuazione delle linee strategiche della ricerca della Scuola.
4. La Commissione provvede a curare qualsiasi altra attività attinente alla ricerca che il Consiglio della Scuola intenda assegnare.
5. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Commissione di ricerca si avvale del supporto operativo del Settore Gestione della Ricerca.

Articolo 5 - Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le riunioni della Commissione possono svolgersi anche per via telematica con supporti quali tele-video-conferenza purché sia presente la maggioranza dei Componenti.
3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, oltre ad eventuale materiale utile alla trattazione degli argomenti, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei membri della Commissione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno può essere integrato, nel corso della stessa, con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti della Commissione e se tale integrazione è approvata all'unanimità. Il Presidente, al fine di favorire la massima partecipazione e sentite le disponibilità di tutti i componenti, può provvedere anche alla calendarizzazione periodica degli incontri, fatte salve le convocazioni che dovessero rendersi necessarie su richiesta dei componenti, di organi della Scuola o dell'UNIBAS secondo le modalità di cui al comma precedente.
4. Le riunioni della Commissione sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Il responsabile del Settore Gestione della Ricerca che partecipa alle riunioni senza diritto di voto non concorre alla determinazione del *quorum* per la validità delle adunanze.
5. Gli atti sono assunti a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna

votazione si svolge con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che possono essere adottate a scrutinio segreto.

6. Per la trattazione di particolari argomenti la Commissione, su proposta del Presidente, può disporre la consultazione di soggetti non facenti parte della Commissione.
7. Gli eventuali atti assunti, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, vengono immediatamente trasmessi al Direttore della Scuola.
8. I verbali delle adunanze del Consiglio vengono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati negli uffici del Settore Gestione della Ricerca della Scuola.

Articolo 6 - Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione approvato dal Consiglio della Scuola ed emanato dal Direttore.
2. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento seguono le regole procedurali previste per l'approvazione e la sua entrata in vigore.

Art. 7 - Norme transitorie

1. La Commissione e il Coordinatore, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano in carica fino alla conclusione del quadriennio accademico 2012/16.
2. In prima applicazione nella Scuola sono state attivate le seguenti Aree di Ricerca:
 - AdR "*Foreste e Legno*"
 - AdR "*Bio-Ambientale*"
 - AdR "*Sistemi Colturali e Difesa delle Piante*"
 - AdR "*Scienze e Tecnologie Animali*"
 - AdR "*Economia e Ingegneria*"
 - AdR "*Scienze, Tecnologie e Biotecnologie Alimentari*".
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.